

articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46;

decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 25 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1995;

articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642;

articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649;

commi da 166 a 174 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

articolo 01, commi da 13 a 21 e da 28 a 35 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81;

decreto del Ministro per le politiche agricole in data 15 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 1997;

decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204;

decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;

decreto del Ministro per le politiche agricole in data 17 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1998;

decreto del Ministro per le politiche agricole in data 22 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1998;

articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 276;

decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118;

decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159;

decreto del Ministro per le politiche agricole 15 luglio 1999, n. 309;

decreto del Ministro per le politiche agricole 10 agosto 1999, n. 310;

decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79;

articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354;

decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 19 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2001.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 1392/2001.

ARTICOLO 16.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 3841 – Sezione 4)**MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE***All'articolo 1:*

al comma 2, la parola: « AGEA » è sostituita dalle seguenti: « Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) » e le parole: « degli articoli 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 3 »;

al comma 5, le parole: « ed i raccoglitori e/o trasportatori » sono sostituite dalle seguenti: « , così come i raccoglitori e i trasportatori »;

al comma 6, le parole: « ai sensi del regolamento (CE) n. 1392/2001 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 4 », le parole: « tra i produttori di latte riconosciute dalle regioni e dalle province autonome ai sensi della normativa vigente » sono sostituite dalle seguenti: « dei produttori, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 » e le parole: « decreto legislativo 16 giugno 2000, n. 188 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 »;

al comma 7, le parole: « sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano » sono sostituite dalle seguenti: « sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari » e le parole: « di cui al comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « delle disposizioni del presente decreto »;

al comma 9 dopo la parola: « supplementare » è inserita la seguente: « dovuto ».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « somma della quota A e della quota B di cui all'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468 » sono inserite le seguenti: « , considerando le riduzioni apportate ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, e »;

al comma 2, le parole « Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) » sono sostituite dalla seguente: « SIAN ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « n. 3950/1992 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 3950/92 » e sono soppresse le parole: « e integrazioni »;

al comma 2, dopo le parole: « regolamento (CE) n. 1257/1999 » sono inserite le seguenti: « e nel territorio delle regioni insulari ».

All'articolo 4:

al comma 2 sono soppresse le parole: « , fatto salvo quanto previsto dal comma 3 »;

al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « 15 giorni » sono inserite le seguenti: « dalla notifica »; al terzo periodo, le parole: « dalla regione competente » sono sostituite dalle seguenti: « dalla regione o dalla provincia autonoma competente »;

al comma 4 sono soppresse le parole da: « ; l'importo di tale » sino alla fine del comma.

All'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, le parole: « articolo 14, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 14, paragrafo 2 »; al secondo periodo, le parole: « n. 3950/1992 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 3950/92 »; e al medesimo periodo sono

aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , tenendo conto delle variazioni intervenute in corso di periodo »; al terzo periodo, le parole: « ai sensi dell'articolo 14, comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 »; e al medesimo periodo sono aggiunte, in fine, le parole: « , limitatamente ai soli quantitativi di latte »;

al comma 4, le parole: « n. 3950/1992 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 3950/92 »;

al comma 5, primo periodo, la parola: « commisurata » è sostituita dalla seguente: « pari » e sono soppresse le parole: « comunque non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000, »;

al comma 6, primo periodo, sono aggiunte in fine le parole: « esigibile a prima e semplice richiesta ».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: « allegati L1 » sono inserite le seguenti: « , di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 15 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 1997 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, può prevedere forme di trasmissione di dati anche per via telematica »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. In caso di mancata corrispondenza tra i quantitativi di cui al comma 2, si applica una sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare calcolato sulla differenza, in valore assoluto, tra detti quantitativi. Tale sanzione non potrà essere di importo inferiore a 100 euro ».

All'articolo 7:

al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: « ed alla regione o provincia autonoma » e dopo le parole:

« apposita dichiarazione di pluralità » sono inserite le seguenti: « , inviata anche alla regione o alla provincia autonoma, »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. La regione o la provincia autonoma provvede, ove dovuto, al recupero del prelievo supplementare direttamente nei confronti del produttore inadempiente, con le modalità previste dall'articolo 1 ».

All'articolo 8:

al comma 1, la parola: « commisurata » è sostituita dalla seguente: « pari »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1392/2001 da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al prelievo supplementare calcolato sulla quantità di prodotto interessato dall'irregolarità, e comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare »;

al comma 4, le parole: « ai sensi dell'articolo 14, comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5 » e le parole: « 5.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1.000 euro ».

All'articolo 9:

al comma 2, le parole: « n. 3950/1992 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 3950/92 » e dopo le parole: « le regioni e le province autonome » sono inserite le seguenti: « di Trento e di Bolzano ».

al comma 3, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

« c-bis) tra quelli che hanno subito, in base ad un provvedimento emesso dall'autorità sanitaria competente, il blocco della movimentazione degli animali, in aree interessate da malattie infettive diffuse, per

almeno centottanta giorni nel corso di un periodo di commercializzazione e che, per tale ragione, sono stati costretti a produrre un quantitativo superiore, fino ad un massimo del 20 per cento, rispetto a quello di riferimento assegnato. Le regioni e le province autonome comunicano all'AGEA entro il 30 aprile del periodo successivo l'elenco delle aziende interessate ai provvedimenti riguardanti il blocco della movimentazione, nonché i relativi termini di decorrenza »:

al comma 4, lettera a), sono soppresse le parole: « comma 3 »;

al comma 5, dopo le parole: « comunica agli acquirenti », sono inserite le seguenti: « , alle regioni e alle province autonome »;

al comma 6, sono aggiunte, in fine, le parole: « , dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 7-bis. Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di cui al comma 6 da parte degli acquirenti comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 5, comma 5. Nel caso di ripetute violazioni è disposta la revoca del riconoscimento ».

All'articolo 10:

al comma 1, dopo le parole: « dal produttore », sono inserite le seguenti: « o da un suo delegato secondo le modalità definite dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7 ».

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: « comma 1 », sono sostituite dalle seguenti: « paragrafi 1 e 2 »;

al comma 2, le parole: « del termine di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « del termine stabilito dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 ».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: « n. 3950/1992 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 3950/92 »;

al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le aziende ubicate nel territorio delle regioni insulari il trasferimento di quantitativi di riferimento fuori regione è consentito entro il limite massimo del 50 per cento del quantitativo di riferimento dell'azienda cedente »;

al comma 5, le parole: « ed ai soci » sono sostituite dalle seguenti: « e successivamente ai soci », la parola: « professionali » è sostituita dalle seguenti: « di produttori » e la parola: « professionale » è sostituita dalle seguenti: « di produttori, secondo le procedure ed i termini stabiliti dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7 »;

al comma 6, le parole: « n. 3950/1992 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 3950/92 »;

al comma 8, le parole: « tra regioni » sono sostituite dalle seguenti: « tra regioni o province autonome »;

al comma 9, le parole: « non anteriormente alla data » sono sostituite dalle seguenti: « decorsi quindici giorni dalla data ».

All'articolo 13:

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza derivante dalla epizootia denominata "blue tongue" provvede, in via transitoria ed ai fini della tutela degli allevamenti, agli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c-bis), per il periodo di commercializzazione 2002-2003 »;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 5, comma 5. Nel caso di ripetute violazioni è disposta la revoca del riconoscimento ».

All'articolo 14:

al comma 1, dopo le parole: « le regioni e le province autonome », sono inserite le seguenti: « di Trento e di Bolzano ».

All'articolo 15:

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: « articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2003 ».

al comma 3, le parole: « n. 3950/1992 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 3950/92 ».

(A.C. 3841 – Sezione 5)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Disposizioni generali).

Al comma 1, sopprimere le parole: , salvo quanto previsto al comma 2, .

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

1. 1. Vascon.

Al comma 1, sopprimere le parole: , salvo quanto previsto al comma 2, .

Conseguentemente, al comma 2, dopo la parola: compete aggiungere la seguente: unicamente.

1. 2. Vascon.

Al comma 1, sopprimere le parole: , salvo quanto previsto al comma 2, .

1. 3. Vascon.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , alle quali spettano anche le funzioni di controllo relative all'applicazione del regime medesimo.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 2;

al comma 4, sopprimere il primo periodo.

1. 4. Vascon.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , alle quali spettano anche le funzioni di controllo relative all'applicazione del regime medesimo.

Conseguentemente:

al comma 2, dopo la parola: compete aggiungere la seguente: unicamente;

al comma 4, sopprimere il primo periodo.

1. 5. Vascon.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , alle quali spettano anche le funzioni di controllo relative all'applicazione del regime medesimo.

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere il primo periodo.

1. 6. Vascon.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , alle quali sono devoluti i proventi delle sanzioni.

1. 7. Vascon, Guido Dussin.

Sopprimere il comma 2.

1. 8. Vascon.

Al comma 2, dopo la parola: compete aggiungere la seguente: unicamente.

1. 9. Vascon.

Al comma 2, sostituire le parole da: dell'articolo 3 fino alla fine del comma con le seguenti: degli articoli 2 e 3, l'esecuzione della notifica di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1392/2001, nonché le comunicazioni di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1392/2001.

1. 10. Vascon, Guido Dussin.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: dell'Ispettorato centrale fino alla fine del comma con le seguenti: delle competenti forze di polizia.

1. 11. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: dell'Ispettorato centrale fino alla fine del periodo con le seguenti: delle competenti forze di polizia.

1. 12. Vascon.

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

1. 13. Vascon.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: I produttori fino a: dagli acquirenti con le seguenti: Tutti i soggetti componenti la filiera lattiero-casearia.

1. 14. Vascon.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: , nell'ambito delle proprie competenze,

1. 15. Vascon.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: , nell'ambito delle proprie competenze, degli organismi di cui al comma 4 con le seguenti: nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente decreto.

1. 16. Vascon.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: euro 10.000 con le seguenti: euro 1.000.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 10.000.

1. 17. Vascon.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: euro 10.000 con le seguenti: euro 1.500.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 15.000.

1. 18. Vascon.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: euro 10.000 con le seguenti: euro 2.000.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 20.000.

1. 19. Vascon.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: euro 10.000 con le seguenti: euro 2.500.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 25.000.

1. 20. Vascon.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: euro 10.000 con le seguenti: euro 3.000.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 30.000.

1. 21. Vascon.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: euro 10.000 con le seguenti: euro 3.500.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 35.000.

1. 22. Vascon.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: euro 10.000 con le seguenti: euro 4.000.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 40.000.

1. 23. Vascon.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: euro 10.000 con le seguenti: euro 4.500.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 45.000.

1. 24. Vascon.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: euro 10.000 con le seguenti: euro 5.000.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 50.000.

1. 25. Vascon.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: euro 10.000 con le seguenti: euro 5.500.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 55.000.

1. 26. Vascon.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: euro 10.000 con le seguenti: euro 6.000.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 60.000.

1. 27. Vascon.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: euro 10.000 con le seguenti: euro 6.500.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 65.000.

1. 28. Vascon.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: euro 10.000 con le seguenti: euro 7.000.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 70.000.

1. 29. Vascon.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: euro 10.000 con le seguenti: euro 7.500.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 75.000.

1. 30. Vascon.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: euro 10.000 con le seguenti: euro 8.000.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 80.000.

1. 31. Vascon.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: euro 10.000 con le seguenti: euro 8.500.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 85.000.

1. 32. Vascon.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: euro 10.000 con le seguenti: euro 9.000.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 90.000.

1. 33. Vascon.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: euro 10.000 con le seguenti: euro 9.500.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 95.000.

1. 34. Vascon.

Al comma 6, sostituire le parole: del-l'articolo 4 con le seguenti: del regola-mento (CE) n. 1392/2001.

1. 36. Vascon.

Al comma 6, sopprimere le parole da: , nonché i centri fino a: decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, .

1. 37. Vascon, Guido Dussin.

Al comma 6, sostituire le parole: si avvalgono con le seguenti: sono tenuti ad avvalersi.

1. 38. Vascon.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I dati comunicati dalle regioni e province autonome tramite il SIAN fanno fede ad ogni effetto per gli adempimenti a carico degli acquirenti, previsti dalla presente legge.

*** 1. 47.** Rava, Borrelli, Preda, Oliverio, Franci, Rossiello, Sedioli, Sandi, Stramaccioni.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I dati comunicati dalle regioni e province autonome tramite il SIAN fanno fede ad ogni effetto per gli adempimenti a carico degli acquirenti, previsti dalla presente legge.

*** 1. 48.** Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Ruggeri.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I dati comunicati dalle regioni e province autonome tramite il SIAN fanno fede ad ogni effetto per gli adempimenti a carico degli acquirenti, previsti dalla presente legge.

*** 1. 49.** Misuraca, Jacini, Ricciuti, Burani Procaccini, Collavini, Grimaldi, Fratta Pasini, Masini, Romele, Scaltritti, Zama.

Al comma 7, dopo la parola: Entro aggiungere le seguenti: il termine perentorio di.

1. 39. Vascon.

Al comma 7, sostituire le parole: 45 giorni *con le seguenti:* il termine perentorio di 60 giorni.

1. 40. Vascon.

Al comma 7, sostituire le parole: 45 giorni *con le seguenti:* 60 giorni.

1. 41. Vascon.

Sopprimere il comma 8.

1. 42. Vascon, Guido Dussin.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: L'irrogazione *aggiungere le seguenti:* e la riscossione.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: , cui sono devoluti i relativi proventi.

1. 43. Vascon.

Al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole da: con esclusione *fino alla fine del comma.*

1. 44. Vascon, Guido Dussin.

Sopprimere il comma 9.

1. 45. Vascon, Guido Dussin.

Sostituire il comma 9 con i seguenti:

9. In caso di mancato versamento del prelievo supplementare dovuto da parte dell'acquirente, le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo, anche nei confronti del produttore, cui è stato imputato il prelievo supplementare e che ha concorso al mancato versamento, in quanto coobbligato in solido, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

9-bis. L'iscrizione a ruolo è eseguita per l'intero importo non pagato risultante dalla determinazione di cui all'articolo 5, comma 3, ed è resa esecutiva mediante consegna del ruolo al concessionario, anche se il relativo accertamento è stato impugnato dinanzi agli organi giurisdizionali, amministrativi o ordinari.

1. 50. Marcora, Rava, Santino Adamo Loddo, Potenza, Monaco, Ruggeri, Banti, Preda, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Franci.

Sostituire il comma 9 con i seguenti:

9. In caso di mancato versamento del prelievo supplementare da parte dell'acquirente, le regioni e le province autonome procedono alla riscossione coattiva a carico del medesimo mediante iscrizione a ruolo dell'intero importo non pagato.

10. Nei confronti del produttore, cui è stato imputato il prelievo supplementare e che ha concorso al mancato versamento da parte dell'acquirente, resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altre erogazioni da percepire a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia fino alla concorrenza dell'importo del prelievo supplementare. La sospensione cessa automaticamente di avere efficacia al momento dell'avvenuto pagamento dell'importo del prelievo supplementare.

1. 51. Marcora, Monaco, Banti, Santino Adamo Loddo.

Al comma 9, dopo la parola: supplementare *aggiungere la seguente:* eventualmente.

1. 46. Vascon.

Al comma 9, sostituire la parola: sanzioni *con la seguente:* misure.

1. 52. Franci, Sedioli, Rossiello, Preda, Borrelli, Oliverio.

ART. 2.

(Determinazione e comunicazione della quota).

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 2 (*Unificazione e rideterminazione della quota*) — 1. La quota A e la quota B definite ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, nonché le assegnazioni integrative eseguite dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e dell'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79, sono unificate in un unico quantitativo di riferimento per ciascuna quota di cui il produttore è titolare, ferma restando la distinzione tra consegne e vendite dirette.

2. Al fine di garantire il riallineamento delle quote alle effettive produzioni, al termine della prima campagna lattiero casearia di applicazione della presente legge, il quantitativo di riferimento assegnato a ciascuna azienda produttrice ai sensi del comma 1 viene ridotto, qualora non risulti utilizzato per almeno il 90 per cento, al livello di commercializzazione maggiore tra quello risultante dalla media delle ultime due campagne e quello dell'ultima campagna stessa. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai quantitativi di quota acquistati nella campagna di commercializzazione precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. La cessione in affitto temporaneo delle quote in corso di periodo non costituisce utilizzo della quota.

3. Le riduzioni della quota, dalle quali sono escluse le aziende produttrici ubicate nelle zone di montagna, vengono effettuate dalle competenti regioni e province autonome entro il 31 agosto successivo al termine della campagna.

4. I quantitativi di riferimento ritirati affluiscono alla riserva nazionale per essere riattribuiti alle regioni e province

autonome cui afferivano, fino alla misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultima campagna.

5. I quantitativi eccedenti tale misura sono ripartiti fra le regioni fino a concorrenza del quantitativo di quota B ridotto ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, che risulti effettivamente prodotta nell'ultima campagna che supera il quantitativo riattribuito in prima istanza.

6. I quantitativi eventualmente ancora eccedenti vengono ripartiti secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2.

7. Le regioni e province autonome provvedono ad assegnare, a titolo oneroso, i quantitativi così ripartiti alle aziende produttrici che ne facciano richiesta, purché siano in regola con il versamento del prelievo supplementare dovuto dal primo periodo di applicazione della legge di conversione del presente decreto, impregiudicati gli obblighi pregressi, rispettando nell'ordine le seguenti priorità:

a) aziende produttrici già titolari di quota B ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, che risulti effettivamente prodotta nell'ultima campagna;

b) aziende produttrici che nell'ultima campagna abbiano conseguito un esubero produttivo, nei limiti dell'esubero stesso, con esclusione del quantitativo eventualmente già assegnato con la priorità precedente.

8. L'importo da corrispondere per l'assegnazione dei quantitativi è determinato dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7. Le somme corrispondenti devono affluire nell'apposito conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA per essere utilizzate con le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2.

9. I quantitativi eventualmente non assegnati entro il 15 febbraio riaffluiscono alla riserva nazionale per essere nuovamente ripartiti secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, a valere per la seconda campagna successiva.

2. 1. Vascon.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 2 (*Unificazione e rideterminazione della quota*) — 1. La quota A e la quota B definite ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, nonché le assegnazioni integrative eseguite dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e dell'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79, sono unificate in un unico quantitativo di riferimento per ciascuna quota di cui il produttore è titolare, ferma restando la distinzione tra consegne e vendite dirette.

2. Al fine di garantire il riallineamento delle quote alle effettive produzioni, al termine della prima campagna lattiero casearia di applicazione della presente legge, il quantitativo di riferimento assegnato a ciascuna azienda produttrice ai sensi del comma 1 viene ridotto, qualora non risulti utilizzato per almeno il 95 per cento, al livello di commercializzazione maggiore tra quello risultante dalla media delle ultime due campagne e quello dell'ultima campagna stessa. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai quantitativi di quota acquistati nella campagna di commercializzazione precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-

legge. La cessione in affitto temporaneo delle quote in corso di periodo non costituisce utilizzo della quota.

3. Le riduzioni della quota, dalle quali sono escluse le aziende produttrici ubicate nelle zone di montagna, vengono effettuate dalle competenti regioni e province autonome entro il 31 agosto successivo al termine della campagna.

4. I quantitativi di riferimento ritirati affluiscono alla riserva nazionale per essere riattribuiti alle regioni e province autonome cui afferivano, fino alla misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultima campagna.

5. I quantitativi eccedenti tale misura sono ripartiti fra le regioni fino a concorrenza del quantitativo di quota B ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, che risulti effettivamente prodotta nell'ultima campagna che supera il quantitativo riattribuito in prima istanza.

6. I quantitativi eventualmente ancora eccedenti vengono ripartiti secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2.

7. Le regioni e province autonome provvedono ad assegnare, a titolo oneroso, i quantitativi così ripartiti alle aziende produttrici che ne facciano richiesta, purché siano in regola con il versamento del prelievo supplementare dovuto dal primo periodo di applicazione della legge di conversione del presente decreto, impeggiando gli obblighi pregressi, rispettando nell'ordine le seguenti priorità:

a) aziende produttrici già titolari di quota B ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, che risulti effettivamente prodotta nell'ultima campagna;

b) aziende produttrici che nell'ultima campagna abbiano conseguito un esubero produttivo, nei limiti dell'esubero stesso, con esclusione del quantitativo eventualmente già assegnato con la priorità precedente.

8. L'importo da corrispondere per l'assegnazione dei quantitativi è determinato dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7. Le somme corrispondenti devono affluire nell'apposito conto corrente acceso presso l'Istituto tesoriere dell'AGEA per essere utilizzate con le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2.

9. I quantitativi eventualmente non assegnati entro il 15 febbraio riaffluiscono alla riserva nazionale per essere nuovamente ripartiti secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, a valere per la seconda campagna successiva.

2. 2. Vascon.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Per ciascun produttore titolare di quota ovvero per ciascuna unità tecnico-economica condotta, che non abbia ceduto a qualsiasi titolo, affittato, dato in comodato o abbia fatto oggetto di contratti di soccida, salvo i casi di forza maggiore, nei periodi dal 1995/1996 al 2002/2003, in tutto o in parte la propria quota, la quota A e la quota B definite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1992, n. 468, non tenendo conto delle riduzioni effettuate ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, e del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e gli acquisti di quota debitamente autorizzati, sono unificate in un unico quantitativo individuale di riferi-

mento e di assegnazione, ferma restando la distinzione tra consegne e vendite dirette.

1-bis. Per tutti gli altri produttori titolari di quota, la quota A e la quota B definite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1992, n. 468, tenendo conto delle riduzioni effettuate ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, e del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, nonché qualsiasi altra riduzione intervenuta nei periodi dal 1995/1996 al 2001/2002, sono unificate in un unico quantitativo di riferimento e di assegnazione, ferma restando la distinzione fra consegna e vendite dirette.

2. 3. Vascon, Guido Dussin.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , e delle assegnazioni fino alla fine del comma.

2. 4. Vascon, Guido Dussin.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le quote indicate al comma 1 sono mantenute separate. Le assegnazioni regionali effettuate a titolo gratuito non possono essere fatte oggetto di contratti di cessione definitiva disgiuntamente dall'azienda. Qualora il produttore ceda definitivamente, disgiuntamente dall'azienda, quote oggetto di assegnazione regionale a titolo gratuito, queste vengono acquisite alla riserva nazionale per essere riattribuite alla regione cui afferivano, per le successive assegnazioni.

2. 5. Alfonso Gianni, Russo Spena.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con il secondo periodo di applicazione del presente decreto-legge, al fine di favorire il riallineamento tra la produ-

zione e le quote assegnate, i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette, sono riassegnati ai produttori, in funzione del quantitativo più elevato di latte commercializzato nelle campagne 2002-2003 e 2003-2004, verificata la coerenza di tale quantitativo con il numero di vacche da latte per azienda quali risultano dall'anagrafe bovina di cui al decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali del 31 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 26 marzo 2002, n. 72.

2. 6. Vascon.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con il secondo periodo di applicazione del presente decreto, al fine di favorire il riallineamento tra la produzione e le quote assegnate, i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette, sono riassegnati ai produttori, in funzione della quantità più elevata di latte commercializzato nelle campagne 2002-2003 e 2003-2004.

2. 7. Vascon.

Al comma 2, dopo le parole: province autonome, aggiungere le seguenti: , anche avvalendosi dell'AGEA, .

2. 18. Franci, Rava, Sedioli, Rossiello, Preda, Borrelli, Oliverio, Marcora, Banti.

Al comma 2, dopo le parole: a ciascun produttore aggiungere le seguenti: attraverso l'invio di un certificato in due copie, una delle quali recante l'indicazione: « copia per l'acquirente », .

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 4, dopo le parole: della quota aggiungere le seguenti: attraverso il deposito del certificato per l'acquirente di cui all'articolo 2, comma 2.

2. 8. Vascon.

Al comma 2, dopo le parole: a ciascun produttore aggiungere le seguenti: attraverso l'invio di un certificato in due copie, una delle quali recante l'indicazione: « copia per l'acquirente », .

2. 9. Vascon.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai quantitativi di quota acquistati nella campagna di commercializzazione precedente l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. 10. Vascon, Guido Dussin.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Le riduzioni della quota, dalle quali sono escluse le aziende produttrici ubicate nelle zone di montagna, vengono effettuate dalle competenti regioni e province autonome entro il 31 agosto successivo al termine della campagna.

2. 11. Vascon, Guido Dussin.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Le regioni e province autonome provvedono ad assegnare i quantitativi così ripartiti alle aziende produttrici che ne facciano richiesta rispettando nell'ordine le seguenti priorità:

a) aziende produttrici già titolari di quota B ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, che risulti effettivamente prodotta nell'ultima campagna;

b) aziende produttrici che nell'ultima campagna abbiano conseguito un esubero

produttivo, nei limiti dell'esubero stesso, con esclusione del quantitativo eventualmente già assegnato con la priorità precedente.

2. 12. Vascon, Guido Dussin.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. I quantitativi eccedenti tale misura sono ripartiti fra le regioni fino a concorrenza del quantitativo di quota B ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, che risulti effettivamente prodotta nell'ultima campagna che supera il quantitativo riattribuito in prima istanza.

2. 13. Vascon, Guido Dussin.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli debitamente certificati che hanno colpito la capacità produttiva delle aziende in questione, a condizione che siano stati comunicati alle competenti regioni e province autonome entro il termine del periodo di riferimento.

2. 14. Vascon, Guido Dussin.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. La cessione in affitto temporaneo delle quote in corso di periodo non costituisce utilizzo della quota.

2. 15. Vascon, Guido Dussin.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Al fine di garantire il riallineamento delle quote alle effettive produzioni il quantitativo di riferimento assegnato a ciascuna azienda produttrice ai sensi del

comma 1 viene ridotto, qualora non risulti utilizzato per almeno il 90 per cento, al livello di commercializzazione maggiore tra quello risultante dalla media delle ultime due campagne e quello dell'ultima campagna stessa.

2. 16. Vascon, Guido Dussin.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. La titolarità del quantitativo individuale di riferimento spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola. Alla scadenza del contratto agrario il produttore concessionario ha la disponibilità del quantitativo individuale di riferimento.

*** 2. 17.** Grillo, Peretti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. La titolarità del quantitativo individuale di riferimento spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola. Alla scadenza del contratto agrario il produttore concessionario ha la disponibilità del quantitativo individuale di riferimento.

*** 2. 19.** Rava, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Sandi, Stramaccioni, Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Ruggieri, Monaco.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. La titolarità del quantitativo individuale di riferimento spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola. Alla scadenza del contratto agrario il conduttore ha la disponibilità del quantitativo individuale di riferimento relativo all'azienda in godimento.

2. 20. Marcora, Monaco, Banti.

ART. 3.

(Revoca e assegnazione della quota).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Con il decreto fino a: 70 per cento con le seguenti: Qualora per un periodo di almeno dodici mesi un produttore non utilizzi almeno il 70 per cento del quantitativo di riferimento individuale messo a sua disposizione, il quantitativo individuale viene ridotto al livello di commercializzazione direttamente effettuata.

3. 3. Vascon, Guido Dussin.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: per almeno il 70 per cento.

3. 4. Vascon.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fatte salve le cause di forza maggiore, con le seguenti: inclusa la dettagliata definizione delle cause di forza maggiore, ammissibili.

3. 5. Vascon.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fatte salve le con le seguenti: inclusa la dettagliata definizione delle.

3. 6. Vascon.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La cessione di quota a titolo di affitto o di altro utilizzo che avvenga al di fuori dell'unità produttiva a cui afferisce la quota stessa non costituisce utilizzo della quota da parte del titolare della medesima.

3. 7. Vascon, Guido Dussin.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: articolo 12, aggiungere le seguenti: per più di due annate nel quinquennio.

3. 24. Rava, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: non.

3. 25. Franci, Sedioli, Borrelli, Oliverio.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 3:

al primo periodo, sopprimere le parole: , con esclusione di quelli di cui al comma 2;

al secondo periodo, dopo le parole: fra tutte le aggiungere la seguente: altre.

3. 8. Vascon.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , con esclusione di quelli di cui al comma 2,

3. 9. Vascon.

Al comma 2, sopprimere le parole da: ad aziende fino a: insulari.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

3. 26. Borrelli, Rossiello, Oliverio, Franci, Adduce, Galeazzi, Cennamo, Crisci, Battaglia.

Al comma 2, sopprimere le parole da: ad aziende fino a: insulari.

3. 11. Alfonso Gianni, Russo Spena.

Al comma 2, sostituire le parole: agli articoli 18 e 19 con le seguenti: all'articolo 18.

3. 12. Vascon, Guido Dussin.

Al comma 2, sopprimere le parole: e nel territorio delle regioni insulari.

3. 13. Vascon.

Al comma 2, sostituire le parole: nel territorio delle regioni insulari *con le seguenti:* nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento comunitario.

3. 27. Borrelli, Rossiello, Oliverio, Franci, Adduce, Galeazzi, Cennamo, Crisci, Battaglia.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , le quali provvedono alla riassetto ad aziende ubicate nelle medesime zone di montagna o svantaggiate.

3. 28. Rava, Borrelli, Oliverio, Franci, Rossiello, Sandi, Stramaccioni, Marcora.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: solo nel caso in cui siano necessarie per assicurare la copertura di un eventuale esubero produttivo registrato a livello regionale.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , con esclusione di quelli di cui al comma 2, .

3. 14. Vascon.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: solo nel caso in cui siano necessarie per assicurare la copertura di un eventuale esubero produttivo registrato a livello regionale.

3. 15. Vascon.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: fino alla misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultima campagna.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , con esclusione di quelli di cui al comma 2, .

3. 16. Vascon.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: fino alla misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultima campagna.

3. 17. Vascon.

Sopprimere il comma 3.

3. 18. Alfonso Gianni, Russo Spina.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: alle regioni e *fino alla fine del comma con le seguenti:* prioritariamente a produttori attivi che sono titolari di una quota inferiore ad un quantitativo di 2.000 quintali di latte e ai giovani o ai produttori che intendano avviare la produzione. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, definisce le modalità per la riattribuzione.

3. 29. Rossiello, Borrelli, Oliverio.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: cui afferivano.

Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: e province autonome *aggiungere le seguenti:* prima fino alla misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultimo periodo e poi.

3. 19. Vascon, Guido Dussin.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: fra tutte le *aggiungere la seguente:* altre.

3. 20. Vascon.

Sopprimere il comma 4.

3. 30. Rava, Borrelli, Oliverio.